



# ***REGIONE CALABRIA***

## ***REGOLAMENTO REGIONALE***

Regolamento per il funzionamento della consulta faunistica-venatoria della Regione Calabria

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 14 settembre 2010

Si assegna il numero 14 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. 2 SS del 25/09/2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

Il seguente regolamento:



6. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FAUNISTICA-VENATORIA DELLA REGIONE CALABRIA**

### **ART. 1**

#### **Costituzione**

1. La Consulta Faunistico-Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e' costituita ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n.9/96, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. La C.F.V.R. ha sede in Catanzaro nei locali dell'Assessorato Regionale Caccia e Pesca ed ha lo scopo di fornire consulenze in materia venatoria ed ambientale alla Giunta Regionale.
3. La C.F.V.R. dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Regionale.

### **Art. 2**

#### **Composizione della C.F.V.R.**

1. La C.F.V.R. e' composta:
  - a) dall'Assessore Regionale alla Caccia e Pesca, o un suo delegato, che la presiede;
  - b) dagli Assessori Provinciali alla Caccia e pesca o loro delegati;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
  - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione;
  - e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
  - g) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
  - h) il Dirigente dell'Ufficio Caccia della Regione con le funzioni di segretario;
  - i) un rappresentante dei dottori veterinari indicato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria, esperto in problemi faunistici;
2. La C.F.V.R. e' nominata dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e su designazione delle organizzazioni interessate.
3. Non possono essere nominati negli organismi di gestione persone che:
  - a) siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati penali, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;
  - b) abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative e/o penali per gravi violazioni delle leggi sulla caccia
  - c) abbiano in corso procedimenti penali per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648/ter C.P.);
  - d) abbiano in corso procedimenti penali per associazione mafiosa (art. 416/bis C.P.);
  - e) abbiano in corso procedimenti penali per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (art. 648/bis C.P.);
4. Il Presidente della Giunta Regionale, prima della nomina della C.F.V.R. verifica, attraverso opportuna documentazione, l'inesistenza delle suddette limitazioni.

### **ART. 3**

#### **Compiti della C.F.V.R.**

1. La C.F.V.R. esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e formula proposte alla Giunta e suggerimenti per la corretta gestione del territorio.



In particolare:

- a) programma gli interventi per migliorare l'habitat e la consistenza faunistica.
  - b) propone ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche, i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche e la difesa delle colture;
  - c) propone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla Regione con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative;
  - d) propone l'attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
  - e) si esprime in materia di ripopolamento;
  - f) esprime parere sui piani faunistici-venatori provinciali, avanzando richieste di modifiche o integrazioni agli stessi;
  - g) esprime parere sul calendario venatorio annuale emanato dalla Regione.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la C.F.V.R. può rivolgersi a strutture esterne, pubbliche e private, per consulenze specialistiche.
  3. Di ogni adunanza il Segretario della C.F.V.R. redige apposito verbale, ne cura la conservazione e ne consegna copia ai componenti la C.F.V.R. ogni componente si farà carico di portare a conoscenza dei rispettivi istituti di provenienza le determinazioni assunte.

#### **ART. 4**

##### **Funzionamento della C.F.V.R.**

1. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.
2. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
3. Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario.
4. Qualsiasi componente che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle riunioni viene dichiarato decaduto nella prima riunione utile; la surroga del componente avviene con le stesse modalità elettive dell'intera commissione.
5. Ai componenti presenti viene corrisposta, per ogni giornata di seduta validamente costituita, una indennità di L.100.000 oltre il rimborso spese di viaggio, se dovuto.
6. Ogni componente, in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni della Consulta potrà essere rappresentato da altra persona nominativamente indicata; la nomina sarà annotata dal Segretario nel verbale di riunione. I componenti delegati possono intervenire nelle riunioni ma non hanno diritto di voto, non percepiscono indennità e rimborso spese; sono esclusi da tali limitazioni i delegati degli Assessori Provinciali e del Presidente.

#### **Art.5**

##### **Modifica al regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato dalla Giunta Regionale.
2. Eventuali modifiche al regolamento possono essere sottoposte dalla C.F.V.R. all'attenzione della giunta Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento della Consulta.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 SET. 2010

**Scopelliti**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Scopelliti', with a long horizontal flourish extending to the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.